Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 4 ottobre 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Liguria

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 3 ottobre 1983, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. prof. Gaetano Cingari, candidato nella lista del Partito socialista italiano per la IV circoscrizione - Italia meridionale, in sostituzione dell'on. Giorgio Ruffolo, dimissionario.

(5566)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1983, n. **522**.

Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con le leggi 4 giugno 1982, n. 342, e 28 febbraio 1983, n. 57, è ulteriormente prorogato fino all'8 aprile 1984.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1983

PERTINI

CRAXI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **523**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 48 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di architettura è inserito il seguente insegnamento:

progettazione ambientale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **524**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

fisiopatologia dell'emostasi;
fisiologia clinica;
biochimica cellulare;
parassitologia medica;
immunopatologia;
anestesia sperimentale;
radiologia sperimentale;
radioprotezione;
malattie cardiovascolari;
fisiopatologia respiratoria;
ematologia pediatrica;
igiene ambientale e del territorio;
radiobiologia nucleare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1983
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. 525.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 46 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è inserito l'insegnamento di « agricoltura e sviluppo economico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1983
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 312

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari), al quale la legge assegna quaranta membri, si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Il consiglio comunale si riuniva, a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto, i giorni 16 e 18 luglio 1983, ma tali sedute risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 8705/13.2 del 20 luglio 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 22 e 25 luglio 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale a provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Gravina in Puglia, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Maiullari.

Roma, addì 14 settembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un

preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Maiullari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5522)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1983.

Ampliamento della competenza territoriale della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia alle province di Ascoli Piceno, Padova, Ravenna, Brescia, Treviso, Latina, Udine, Varese e Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1946, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza territoriale della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia è estesa alle province di Ascoli Piceno, Padova, Ravenna, Brescia, Treviso, Latina, Udine, Varese e Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

(5537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile

o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo **recante il** nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *B*-3 - N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Acipem - Bioresearch		
20 cps 400 mg	25032	14.215
Albumina umana - Travenol		
5% fl 250 ml	24735	72.730
20% fl 50 ml	24735/1	58.215
20% fl 100 ml	24735/1	114.290
Amoxil - Lampugnani		
12 cps 500 mg	24819	5.260
grat sosp 40 g 5%	24819/A	4.690
Barnotil - Vita farmac.		
10 cpr 400 mg	24664	8.725
im 12 f 2 ml 200 mg	24664/A	8.280
Cefrabiotic - Von Boch		
8 cps 500 mg	24983	7.425
8 cpr 1 g	24983/A	13.460
12 cpr 1 g	24983/A	19.665
im 1 fl 1 g + 1 f	24983/B	4.045
os sosp est 100 ml	24983/C	9.195
Decril - Mediolanum		
50 cps	24916	17.370
im 10 f 1 ml	24916/A	3.425
os gtt 30 ml	24916/B	7.470
Desamix Antimicotico - Savoma		
crema derm 20 g	24652	2.525
loz derm 20 ml	24652/A	2.325
6 tav vag	24652/B	4.030
Diflusan - Von Boch		
30 cpr 250 mg	24979	6.810
30 cpr 375 mg	24979/1	9.350
Domoreuma - Medici Domus		
30 conf 200 mg	24891	5.630
10 supp 200 mg	24891/A	3.265
Floxene - Chemil		
30 cps 275 mg	24895	12.825
10 supp 275 mg	24895/A	5.885
10 supp 550 mg	24895/A1	9.395
Foximin - Bioresearch		
12 cps 500 mg	25052	15.850
im 1 fl 1 g + 1 f	25052/A	4.825
Ibiman - IBI		
im 1 fl 500 mg + 1 f	24898	4.605
im 1 fl 1 g + 1 f	24898/1	7.135
im 1 fl 2 g + 1 f	24898/2	12.300
iv 1 fl 500 mg + 1 f	24898/A	4.605
iv 1 fl 1 g + 1 f	24898/A1	7.135
iv 1 fl 2 g + 1 f	24898/A2	12.300
Ipamicina - IPA		
12 cps 500 mg	25026	14.940
os sosp est 60 ml	25026/B	8.095
im 1 fl pv 1 g + 1 f	25026/C	4.545
iv 1 fl pv 1 g + 1 f	25026/D	4.630
Lio-Morbillo - ISM		
1 fl liof + 1 f 0,5 ml	24786	6.020
Lisil - Alfa farmac.		
ad scir 5% fl 150 ml	24990	6.255
bb scir 2% fl 150 ml	24990/1	3.895
bb grat 30 bust 100 mg	24990/A	6.170
bb 20 cpr mast 100 mg	24990/B	3.205
Lyeton - Von Boch		
20 cps 150 mg	24974	18.020
20 cps 300 mg	24974/1	34.305
30 cps 300 mg	24974/1	50.855
Micogin - Crosara		
crema derm 30 g	25055	5.500
crema vag 78 g c/applicatore	25055/A	12.045
loz derm 30 ml	25055/B	5.205
15 ovuli vag 50 mg	25055/C	12.250
Monil - Alfa farmac.		
50 cps 10 mg	24959	15.215
iniett 10 f 1 ml 10 mg	24959/A	7.110
Mucolase - Lampugnani		
ad scir 150 ml	24992	5.875
ad scir 200 ml	24992	7.250
bb scir 150 ml	24992/1	3.660
grat 30 bust 5 g	24992/A	8.245
Neurolene - Magis		
30 cps 25 mg	24923	7.490
30 cps 50 mg	24923/1	13.270
16 cps 100 mg	24923/2	13.735
Nizoral - Janssen		
10 cpr 200 mg	24964	18.715
Odinol - Simes		
30 cps 300 mg	24821	6.550
Paidomal - Malesci		
bb os gtt 3 fl + 3 fl	24918	4.420
bb os gtt 6 fl + 6 fl	24918	6.285
bb 30 cpr	24918/A	2.620
Palmofen - Zambon		
12 cps 500 mg	24927	16.755
iv 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	24927/A	5.180
im 1 fl 1 g + 1 f 5 ml	24927/B	5.065
Panadol - Winthrop		
10 cpr 500 mg	24931	1.055
30 cpr 500 mg	24931	1.550
10 supp 500 mg	24931/A	2.365
Record B 12 ferro - Sigma Tau		
os 10 fl	24989	15.695

	Numero di registrazione	Prezzo
Sideros - Inverni Della Beffa		
pv 20 bust 5 g	25040	14.555
os 10 fl 10 ml	25040/A	15.415
Solplex 70 - Sifra		
fl 500 ml soluz fisio	24973	6.075
fl 500 ml soluz gluc 5%	24973/A	6.185
Sufortan - Farmades		
30 cpr laccate	25024	15.450
Sulc - Tosi-Franco		
50 cps 100 mg	24971	13.380
Tamid - Serpero		
50 cps 100 mg	25071	12.475
50 cps 200 mg	25071/1	22.680
Tomcor - Croce Bianca		
'200' im iv 10 f 2 ml	24893	12.880
'400' im iv 5 f 2 ml	24893/1	12.230
'2000' im iv 1 fl 5 ml	24893/2	11.500
Ulkobrin - Bruschettini		
iniett 10 f 5 ml	24832/A	8.350
Ultramicina - Lisapharma		
12 cps 500 mg	24852	14.980
24 cps 500 mg	24852	28.445
os sosp 100 ml 250 mg/5 ml	24852/A	12.500
iv 1 fl 1 g + 1 f	24852/B	4.635
im 1 fl 1 g + 1 f	24852/C	4.555
12 cpr mast 1 g	24852/D	28.215
Zetacef-Lis - Menarini		
im iv 1 fl 250 mg + 1 f	24825	2.470
im iv 1 fl 500 mg + 1 f	24825/1	3.090
im iv 1 fl 1 g + 1 f	24825/2	4.450
im iv 1 fl 2 g + 1 f	24825/3	6.935

ALLEGATO *B*-3 - MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Bios Liver - Ausonia		
ferro norm os 10 fl 15 ml	19750/A	15.720
ferro norm 30 cps	19750/B	20.325
Diamplicil - Farm. Erba		
fl 5 g perfusione venosa	22444/E	4.865
Dicloreum - Aicardi Wass		
im 6 f 75 mg	24515/B	4.840
Diprosone - Essex		
gel 30 g	23087/C	3.115
Elecef - Pirri		
8 cpr 1 g	23649/C	11.290
Fosfobiotic - Bergamon		
12 cpr 1 g	24472/D	22.975
Fosforilasi - Polifarma		
os 20 bust 5 g	13237/A	4.735
Francital - Francia farm.		
12 cpr 1 g	23890/B	23.355
sosp est 100 ml 250 mg/5 ml	23890/C	10.705
Kanaderm - Firma		
'200' crema 30 g	11916/A	4.920
Lanicor - Boehr. bioch.		
40 cps 0,2 mg	12587/F	2.710
Legalon - IBI		
'70' os grat 40 bust eff	22258/B	8.820
Locoidon - Brocades		
Lipocrema 30 g	23325/C	2.990
Marcaina - Pierrel		
0,75% im 1 f 10 ml	21409/C	1.595
0,75% im 10 f 10 ml	21409/C	3.515
Pirroxil - SIT		
40 cpr 800 mg	23767/B	7.420

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Adinepar - Von Boch		
500' im 3 fl 5 ml	20696/2	8.695
500' im 6 fl 5 ml	20696/2	15.950
Bios Liver - Ausonia		
ferro fte os 10 fl 15 ml	19750/A1	18.655
ferro fte 30 cps	19750/B1	24.685
Bivitox - Terapeutico MR		
im iv 10 f + 10 f 3 ml	21862/1	8.010
Compedium - Polifarma		
30 cps 6 mg	23844/2	4.045
Folepar B 12 - Lisapharma		
'750' os 10 fl 10 ml	11578/1	5.125
Gastrozepin - Boehr. Ingel.		
30 cpr 50 mg	24021/1	22.445
50 cpr 50 mg	24021/1	36.045
Lanicor - Boehr. bioch.		
mite 40 cps 0,1 mg	12587/F1	2.415
Legalon - IBI		
'140' os grat 30 bust eff	22258/B1	10.880
Orap - Janssen		
30 cpr 10 mg	22907/2	17.960

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Adenovit - NCSN		
'1000' 6 f + 6 f	18738/1	4.495
Algolisina - Bonomelli		
pom 50 g	23753	6.125
Bactrim - Roche		
fte 16 cpr	21978/2	5.670
fte 16 cpr solubili	21978/B1	5.670
Beclodin - Chiesi		
os sosp 200 ml	23441/A	8.455
Cinetic - IRBI		
50 conf 75 mg	5672/B1	2.610
Citizeta - CT		
20 cpr 75 mg	24606/A	3.595
Elecef - Pirri		
sosp est 100 ml 250 mg/5 ml	23649/A	8.010
Fosfocin - Crinos		
16 cps 500 mg	23492	17.355
im 3 fl 1 g + 3 f solv	23492/A	10.185
16 cpr 1 g	23492/D	32.505
Ig Rho Sclavo - Sclavo		
1 siringa 1 ml	23466	10.680
1 siringa 2 ml	23466	19.070
Ig Vaiolo Sclavo - Sclavo		
1 siringa 1 ml	23292	8.680
1 siringa 2 ml	23292	15.215
Levotensin - Simes		
28 cpr	24569	17.545
Megaton Maggioni - Maggioni		
im 10 fl + 10 f	12140	5.270
Neo Cromaton Cortex - Menarini		
'200' 10 f + 10 f	23851/2	14.120
'500' 6 f + 6 f	23851/3	17.330

	Numero di registrazione	Prezzo
Piraxil - Farge		
ad 10 supp	20543/A	2.715
bb 10 supp	20543/A1	2.200
latt 10 microsupp	20543/A2	1.795
Tenuate Dospan - Lepetit		
30 cpr 75 mg	19749/A	2.365
Zimeton - Ital Suisse		
im iv 10 f + 10 f 2,5 ml	21807	5.320
MODIFICA DI CONFEZIONE		
Bio Arscolloid - SIT		
pasta dent 100 g	14743	2.505
MODIFICHE DI COMPOSIZIONE		
Actiferro - Lampugnani		
os 10 fl 10 ml	18437	8.050
Adenovit - NCSN		
'500' 5 f + 5 f	18738	3.710
'1000' 5 f + 5 f	18738/1	4.095
Adinepar - Von Boch		
'200' im 10 fl 5 ml	20626/1	13.305
Bromocodeina - Menarini		
scir fl 200 g	380	2.505
Cibalgina - Ciba Geigy		
ad 5 supp 0,5 g	5488	1.545
bb 5 supp 0,25 g	5488/1	1.315
Deflamon - SPA		
20 cpr 250 mg	21299	2.035
10 cand vag 500 mg	21299/A	2.485
Flogotisol - Zambon		
im 1 fl 500 mg + 1 f	21005/B	3.110
bb im 1 fl 250 mg + 1 f	21005/B1	2.615
Fugantil - Ghimas		
ad 10 supp	16128/A	2.125
bb 10 supp	16128/A1	1.940
latt 10 supp	16128/A2	1.900
Monen - Firma		
12 cps 500 mg	23760	6.320
sosp est 100 ml 125 mg/5 ml	23760/A	3.350
sosp est 100 ml 250 mg/5 ml	23760/A1	5.335
os gtt 20 ml	23760/B	2.650
12 cpr 1 g	23760/C	11.055
Ozonulmin - Farnex		
scir 125 ml	10226/B	2.570
Rekord B 12 Complex - Sigma Tau		
os 10 fl 10 ml	20545	7.075
Rovamicina - Farm. Erba		
12 cpr 1.500.000 UI	12322/1	5.280
MODIFICHE DI COMPOSIZIONE E FORMA FARMACEUTICA		
Eritrogel - Isnardi		
8 cpr 125 mg	22029	1.660
16 cpr 125 mg	22029	2.465
8 cpr 250 mg	22029/1	2.255
16 cpr 250 mg	22029/1	3.615
Globuleno - Polifarma		
os 10 fl 10 ml	3574/A	5.165
MODIFICHE DI FORMA FARMACEUTICA		
Depakin - Sigma Tau		
40 cpr 200 mg	22483	7.455
Effortil - Boehr. Ingel.		
20 cps 25 mg	6774/C	4.210
Inotex B 12 - Francia farm.		
im 10 f 100 UCD	20735	7.215
im 10 f 200 UCD	20735/1	11.490

(5495)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.T. - Istituto nazionale trasporti, con sede in Roma, filiali in Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia-Mestre e Verona.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.T. - Istituto nazionale trasporti, con sede in Roma, filiali in Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia-Mestre e Verona, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.

(5528)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Fond Tak di Renzi e Del Monte, in Civitanova Marche

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 11.106.500 dovuto dalla S.n.c. Fond Tak di Renzi e Del Monte, in Civitanova Marche (Macerata), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5465)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta « Ceramiche artistiche Miriam » di Norma Ciani, in Montelupo Fiorentino.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 48.518.000 dovuto dalla ditta « Ceramiche artistiche Miriam » di Norma Ciani, in Montelupo Fiorentino (Firenze), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5471)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Filatura e tintoria F.lli Fineschi di Giovanni Fineschi e C., in Prato.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 43.480.000 dovuto dalla S.a.s. Filatura e tintoria F.lli Fineschi di Giovanni Fineschi e C., in Prato (Firenze), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5510)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 29 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1603,050	1603,050	—	1603,050	1603 —	1603 —	1602,950	1603,050	1603,050	1603,05
Marco germanico .	605,900	605,900	—	605,900	605,90	605,83	605,770	605,900	605,900	605,90
Franco francese	199,610	199,610	—	199,610	199,60	199,58	199,560	199,610	199,610	199,60
Fiorino olandese .	541,690	541,690	—	541,690	541,50	541,77	541,650	541,690	541,690	541,69
Franco belga .	29,883	29,883	—	29,883	29,88	29,88	29,886	29,883	29,883	29,88
Lira sterlina .	2401,500	2401,500	—	2401,500	2402 —	2402 —	2402,500	2401,500	2401,500	2401,50
Lira irlandese .	1888,600	1888,600	—	1888,600	1888 —	1889 —	1889,500	1888,600	1888,600	—
Corona danese .	167,820	167,820	—	167,820	167,85	167,82	167,830	167,820	167,820	167,80
E.C.U.	1371,960	1371,960	—	1371,960	—	1371,95	1371,960	1371,960	1371,960	1371,96
Dollaro canadese	1301,200	1301,200	—	1301,200	1300,25	1301,05	1300,970	1301,200	1301,200	1301,20
Yen giapponese	6,771	6,771	—	6,771	6,77	6,77	6,774	6,771	6,771	6,77
Franco svizzero .	751,050	751,050	—	751,050	751,25	751,05	751 —	751,050	751,050	751,05
Scellino austriaco	86,150	86,150	—	86,150	86,12	86,16	86,183	86,150	86,150	86,15
Corona norvegese .	217,410	217,410	—	217,410	217,15	217,38	217,350	217,410	217,410	217,40
Corona svedese	204,720	204,720	—	204,720	204,50	204,75	204,790	204,720	204,720	204,72
FIM	282,960	282,960	—	282,960	282,70	283,10	283,250	282,960	282,960	—
Escudo portoghese .	12,930	12,930	—	12,930	12,87	12,91	12,900	12,930	12,930	12,92
Peseta spagnola	10,544	10,544	—	10,544	10,54	10,54	10,548	10,544	10,544	10,54

Media dei titoli del 29 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	46 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	91,200
» 6 % » » 1970-85 .	88,100
» 6 % » » 1971-86 .	83,85
» 6 % » » 1972-87 .	79,300
» 9 % » » 1975-90 .	77,700
» 9 % » » 1976-91 .	78,150
» 10 % » » 1977-92 .	81 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96,300
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96,300
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,950
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,500
» » » » 1-10-1981/83 .	99,975
» » » » 1-11-1981/83 .	100 —
» » » » 1-12-1981/83 .	100,300
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,550
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,300
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84 .	99,675
» » » » 1-10-1982/84 .	99,675
» » » » 1-11-1982/84 . .	99,700
» » » » 1-12-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,35
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,275
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 3-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,500
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,975
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,850
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,900
» » » » 1-10-1982/86 .	99,950
» » » » 1-11-1982/86 .	99,850
» » » » 1-12-1982/86 .	99,850
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,80
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,75
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,975
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,725
» » » 12 % 1- 4-1984 .	97,775
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,475
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,650
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	86,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,900
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1603 —
Marco germanico .	605,833
Franco francese	199,585
Fiorino olandese .	541,670
Franco belga .	29,884
Lira sterlina .	2402 —
Lira irlandese .	1889,050
Corona danese .	167,825
E.C.U.	1371,960
Dollaro canadese .	1301,085
Yen giapponese	6,772
Franco svizzero .	751,025
Scellino austriaco	86,166
Corona norvegese .	217,380
Corona svedese	204,755
FIM	283,105
Escudo portoghese .	12,915
Peseta spagnola	10,546

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Le cariche cave per sondaggi petroliferi fabbricate in U.S.A. (Texas) dagli stabilimenti della società Dresser Atlas Oilfield Services Group, sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella categoria seconda, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza con la denominazione « cartuccia per sondaggi petroliferi » nei modelli seguenti:

1) pollici 6 peso g 60 peso esplosivo T4 g 32;

2) pollici 5 peso g 510 peso esplosivo T4 g 22;

3) pollici 4 peso g 250 peso esplosivo T4 g 22,5;

4) pollici 1 1/6 peso g 128 peso esplosivo T4 g 12;

5) pollici 1 1/6 peso g 128 peso esplosivo octogene g 12;

6) pollici 2 1/8 peso g 254 peso esplosivo T4 g 13,5;

7) pollici 2 1/8 peso g 254 peso esplosivo octogene g 13,5.

Sono pure riconosciute e classificate nella categoria seconda, gruppo *A*, sempre con la denominazione « cartuccia per sondaggi petroliferi » le cartucce prodotte dalla detta società nei modelli seguenti:

8) cartucce da 1 grammo di esanitrostilbene (HNS) flemmatizzato;

9) cartucce da 0,9 grammi di T4 flemmatizzato;

10) cartucce da 1 grammo di miscela di T4 e HNS flemmatizzati.

I seguenti manufatti esplosivi prodotti dalla detta società sono riconosciuti e classificati nella categoria terza dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza nei modelli seguenti:

11) capsule detonanti non elettriche, contenenti grammi 0,99 ciascuna di esanitrostilbene flemmatizzato;

12) capsule detonanti non elettriche, contenenti grammi 0,26 ciascuna di miscela al 50 % di azoturo di piombo ed esanitrostilbene flemmatizzato;

13) capsule detonanti non elettriche, contenenti grammi 0,86 ciascuna di una miscela di grammi 0,21 di azoturo di piombo e grammi 0,65 di esanitrostilbene flemmatizzato;

14) inneschi elettrici contenenti grammi 1 ciascuno di esanitrostilbene flemmatizzato;

15) capsule detonanti non elettriche, contenenti grammi 2 ciascuna di miscela al 50 % di azoturo di piombo e di esanitrostilbene flemmatizzato;

16) capsule detonanti non elettriche, contenenti grammi 1 ciascuna di una miscela di esplosivi primari a base di azoturo di piombo.

Sono pure riconosciute e classificate nella seconda categoria, gruppo *A*, le seguenti micce detonanti prodotte dalla suddetta società:

17) miccia detonante, rivestita di nylon, contenente grammi 17 di T4 per metro lineare;

18) miccia detonante, rivestita di piombo, contenente grammi 18,5 di esanitrostilbene per metro lineare;

19) miccia detonante, rivestita di plastica, contenente grammi 14,9 di octogene per metro lineare.

(5380)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 16 giugno 1983 concernente: « Elezioni dei rappresentanti del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili nella commissione di avanzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 181 del 4 luglio 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 6, tra i componenti la commissione elettorale circoscrizionale della Puglia e Basilicata, dove è scritto: « *Sant'Eusanio* Alfonso, capo squadra », leggasi: « *Santeusanio* Alfonso, capo squadra ».

(5498)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a settantasei posti di bidello presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) per settantasei posti presso l'Università degli studi di Milano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5530)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 70, IN ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Alessandria.

(395/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 270 del 1° ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata gas e acqua, in Bologna: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per prova pratica, a due posti di operaio qualificato.

Istituto italiano di medicina sociale, in Roma: Diario delle prove teorica e pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico con mansioni di autista.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 29.

Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMPRESI NELLE ZONE DICHIARATE SISMICHE

Art. 1.

Ambito di applicazione

In attuazione dell'art. 20, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, i comuni compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, devono osservare le norme della presente legge ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Art. 2.

Indagini relative a strumenti urbanistici generali

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali sono svolte indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche riferite a tutto il territorio del comune e volte in particolare ad individuare le caratteristiche strutturali delle rocce e la stabilità dei pendii.

Tali indagini, in stretto rapporto alle previsioni insediative degli strumenti urbanistici, devono essere condotte in prospettiva sismica e finalizzate alla definizione di aree di possibile pericolosità in caso di evento sismico.

Le relative risultanze raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un'esauriente documentazione cartografica di zonizzazione di massima del territorio esaminato, costituiscono documentazione obbligatoria di ciascuno strumento urbanistico generale.

Art. 3.

Indagini relative a strumenti urbanistici attuativi

In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi, sulla base delle indagini svolte ai sensi dell'art. 2, sono effettuati ulteriori accertamenti in merito alla franosità, alle coltri incoerenti, alla tettonica, alle emergenze idriche e alle condizioni delle falde volti a verificare la fattibilità di insieme delle opere previste, secondo quanto disposto anche dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 gennaio 1981 emanato in attuazione dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Tali accertamenti devono comunque evidenziare:

a) l'inquadramento geologico-geomorfologico particolareggiato;

b) gli allineamenti tettonici principali con analisi particolareggiate della fagliazione e fratturazione locale;

c) le caratteristiche fisico-meccaniche di affioramenti contigui diversi;

d) le frane in atto, potenziali, quiescenti o stabilizzate;

e) le caratteristiche delle coltri incoerenti in riferimento alla possibilità di fenomeni di mobilizzazione e di liquefazione;

f) le caratteristiche litologico-strutturali suscettibili di amplificare l'intensità dei fenomeni sismici.

Le relative risultanze, raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un'esauriente documentazione cartografica di zonizzazione delle aree esaminate, costituiscono documentazione obbligatoria di ciascuno strumento urbanistico attuativo.

Art. 4.

Strumenti urbanistici generali ed attuativi solo adottati

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono osservate dai comuni anche con riferimento agli strumenti urbanistici generali e attuativi, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali devono essere apportate le modifiche ritenute necessarie in relazione alle indagini svolte.

La Regione, per quanto di competenza, sospende l'esame degli strumenti urbanistici, adottati dal comune e ad essa trasmessi fino alla data di trasmissione da parte del comune del provvedimento con il quale sono adottate le modifiche di cui al comma precedente ovvero viene accertato che non occorre apportare alcuna modifica.

Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4, terzo comma dell'art. 6, e secondo comma dell'art. 7, nonché dalla legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, art. 9, rimane sospeso fino alla data di trasmissione del provvedimento di cui al comma precedente.

Art. 5.

Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici con i quali, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vengano aggiornati gli elenchi delle zone dichiarate sismiche, i comuni svolgono le indagini di cui all'art. 2 con riferimento agli strumenti urbanistici generali vigenti al fine di dar corso alle eventuali varianti conseguenti alle risultanze delle indagini stesse.

Qualora il comune non ritenga necessario dar corso a tali varianti la relativa deliberazione consiliare, da adottarsi entro il termine di cui al comma precedente, unitamente alla documentazione delle indagini svolte, è trasmessa per l'approvazione al presidente della giunta regionale; in mancanza di quest'ultimo provvedimento entro il termine di quattro mesi dalla trasmissione della deliberazione, la stessa si intende approvata.

Ai comuni che entro il citato termine di un anno non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dai commi precedenti si applica la disciplina in vigore per i comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale.

I comuni svolgono le indagini di cui all'art. 3 con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi vigenti al fine di dar corso alle eventuali varianti conseguenti alle risultanze delle indagini stesse e provvedono a tale verifica con apposita deliberazione del consiglio comunale; qualora, limitatamente agli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione o al nulla osta della Regione, se ne accerti l'adeguatezza, il comune trasmette la relativa deliberazione consiliare al presidente della giunta regionale per l'approvazione. In mancanza di quest'ultimo provvedimento entro il termine di quattro mesi dalla trasmissione della deliberazione, la stessa si intende approvata.

Gli strumenti urbanistici attuativi vigenti alla data indicata al primo comma sono inefficaci fino a quando non sia positivamente concluso il procedimento di cui al comma precedente ovvero quello di variante qualora la stessa sia stata ritenuta necessaria dal comune o, limitatamente agli strumenti attuativi sottoposti ad approvazione o nulla osta regionale, dal presidente della giunta regionale con il provvedimento di cui al comma precedente.

Titolo II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 64
DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6.

Inizio dei lavori e vigilanza

L'inizio dei lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione non è subordinato alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

In sostituzione di tale autorizzazione devono essere effettuati controlli con il metodo a campione sia dei progetti di opere che dei lavori in corso o ultimati.

Nel corso di detti controlli ed in ogni altro caso si renda necessario viene accertata la conformità dei lavori alle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, secondo comma, della stessa legge.

Sono sottoposti in ogni caso a controllo i progetti ed i lavori concernenti opere di particolare rilievo nei riguardi della pubblica incolumità quali edifici ed impianti destinati a manifestazioni, spettacoli, grandi magazzini, mercati e simili.

Sono altresì sottoposti a controllo i progetti ed i lavori riguardanti opere di grande dimensione o che presentino particolari caratteristiche tecniche e costruttive.

Con deliberazione della giunta regionale sono indicati e successivamente aggiornati i criteri per la scelta del campione di cui ai commi precedenti. La giunta regionale provvede alla prima indicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Dell'osservanza delle norme sismiche sono responsabili, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, il progettista, il direttore dei lavori, l'impresa e il collaudatore.

L'art. 29, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non opera per quanto attiene alle competenze regionali.

Non si applicano il terzo e quarto comma dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 7.

Certificazione di rispondenza

Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, previsto dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciato soltanto nei casi in cui si sia proceduto agli accertamenti diretti a termini del precedente art. 6.

Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato l'attestato dell'avvenuto deposito:

a) per le opere in cemento armato e a struttura metallica, del certificato di collaudo previsto dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, che deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa antisismica;

b) per le altre opere, della relazione finale redatta dal direttore dei lavori.

Art. 8.

Delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche

Sono delegate alle province le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche. In particolare la delega attiene all'effettuazione dei controlli previsti all'art. 6, al rilascio dei certificato o dell'attestato di cui all'art. 7 della presente legge ed alle seguenti funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, come modificata ai sensi della presente legge:

1) ricevimento della denuncia dei lavori e degli atti progettuali (art. 17);

2) ricevimento del processo verbale, esecuzione di ulteriori eventuali accertamenti e trasmissione del processo verbale al pretore con proprie deduzioni (art. 21, primo e secondo comma);

3) ordine di sospensione dei lavori e relativa comunicazione al sindaco e al prefetto, richiesta al prefetto dell'intervento della forza pubblica (art. 22);

4) esecuzione d'ufficio (art. 24);

5) ordine di demolizione o di adeguamento in caso di reato estintosi per qualsiasi causa (art. 25);

6) ricevimento della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emesso ai sensi del titolo III della legge n. 64/1974 (art. 26);

7) fissazione dei termini di ultimazione superiore ai due anni stabiliti ai sensi dell'art. 30, primo comma (art. 30, secondo comma);

8) ricevimento della denuncia di costruzione in corso (art. 30, quinto comma);

9) rilascio di apposito certificato con eventuale specificazione della massima quota che l'edificio può raggiungere (art. 30, sesto comma).

I provvedimenti emanati dalle province in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati alle stesse.

La Regione e le province delegate sono tenute a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

I fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle funzioni delegate sono ripartiti fra le province dalla giunta regionale secondo i seguenti criteri:

a) 50 per cento in proporzione al numero dei comuni destinatari della presente legge facenti parte della provincia;

b) 50 per cento in proporzione al numero complessivo per ciascuna provincia degli abitanti degli stessi comuni.

Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le opere realizzate direttamente a cura della Regione.

Art. 9.

Utilizzazione di personale della Regione da parte degli enti delegati

Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 8, le province possono avvalersi del personale degli uffici del genio civile secondo modalità che saranno stabilite dalla giunta regionale previe intese con gli enti predetti.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Norma transitoria

Resta ferma la competenza regionale sulle autorizzazioni preventive di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia pervenuta relativa richiesta al competente ufficio della Regione.

Art. 11.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a L. 30.000.000 del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » del cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, del cap. 0575 « Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle province in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche », con lo stanziamento di L. 30.000.000 in termini di competenza.

Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 luglio 1983

Il vice presidente: GAMALERO

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 30.

Ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oltre a quanto previsto dalle leggi regionali 12 gennaio 1978, n. 6, 27 luglio 1978, n. 41, 13 novembre 1978, n. 58 e dalle altre norme di delega, dal 1° gennaio 1984 sono delegate alle comu-

nità montane ed ai consorzi dei comuni per l'esercizio della delega in agricoltura le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione dei contributi in conto capitale e dei premi di fedeltà di cui alla legge regionale 28 giugno 1978, n. 35, recante interventi in agricoltura per favorire l'occupazione giovanile;

b) la concessione di contributi in conto capitale a favore dei consorzi fitosanitari, associazioni e cooperative agricole per l'attuazione di programmi di difesa fitosanitaria delle colture di maggiore importanza per l'economia regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 37. Restano ferme le funzioni spettanti alla Regione ai sensi del secondo comma dell'art. 7 medesimo;

c) l'autorizzazione all'impianto di vivai ed alla vendita di piante, parti di piante e semi, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modifiche ed integrazioni;

d) le colture arboree ed erbacee, i pascoli ed i prati da pascolo e le relative produzioni;

e) l'acquacoltura e le relative produzioni, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 27 aprile 1982, n. 25;

f) il rilascio dei buoni di prelevamento dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura;

g) il collaudo e la liquidazione delle opere di elettrificazione rurale;

h) il fondo di rotazione di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e di cui all'art. 7 della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 2.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni provvedono a tutti gli adempimenti previsti dalla legge regionale 19 marzo 1981, n. 8, per la concessione di premi a favore di coltivatori diretti, singoli o associati e di imprenditori agricoli che acquistano bestiame bovino selezionato, in sostituzione di bestiame abbattuto obbligatoriamente in esecuzione dei piani di risanamento di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della determinazione del valore in vita di ogni capo di bestiame abbattuto e dell'importo del premio da liquidare in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 19 marzo 1981, n. 8, ciascun ente delegato provvede alla costituzione di una commissione composta dal presidente della comunità montana o del consorzio dei comuni, che la presiede, da un veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente e da un rappresentante dell'associazione provinciale degli allevatori.

Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 19 marzo 1981, n. 8, restano operanti esclusivamente per le domande presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per l'esercizio delle funzioni delegate si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nella legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1984 e successivi, con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 luglio 1983

Il vice presidente: GAMALERO

(5260)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1983, n. **76.**

Corresponsione di una indennità « una tantum » ad amministratori locali delle zone terremotate per attività extra-istituzionale svolta per conto dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 97 *del 9 settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sindaci dei comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, ai presidenti delle amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone, ai presidenti delle comunità montane comprendenti comuni come dianzi specificato ed al presidente del consorzio di comuni denominato comunità collinare, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere una indennità in relazione all'attività extra-istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'amministrazione regionale medesima quali funzionari delegati all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Detta indennità si riferisce al periodo che va dalla attribuzione delle summenzionate funzioni a tutto il 31 dicembre 1978 ed è complessivamente fissata in lorde:

L. 4.000.000 per i sindaci dei comuni classificati disastrati;

L. 3.000.000 per i sindaci dei comuni classificati gravemente danneggiati;

L. 1.500.000 per i sindaci dei comuni classificati danneggiati.

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone, ai presidenti delle comunità montane e collinare spetta una indennità pari a quella fissata per i sindaci dei comuni gravemente danneggiati.

Ai fini della presente legge, qualora un comune abbia mutato classificazione rispetto a quella originariamente prevista con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., o sia stato in essa successivamente inserito, si fa riferimento alla classificazione in atto alla data del 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Qualora le funzioni di sindaco o di presidente siano state esercitate da persona diversa nel periodo previsto dal secondo comma del precedente articolo, la predetta indennità deve essere corrisposta a ciascuna di esse in relazione al periodo di effettivo esercizio delle funzioni delegate.

Art. 3.

La presente legge trova integrale applicazione anche nei confronti dei commissari nominati a seguito di scioglimento dei consigli comunali e provinciali.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione I - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria III - il cap. 461 con la denominazione: « Indennità ad amministratori locali delle zone terremotate per l'attività extra-istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'amministrazione regionale » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del precitato stato di previsione.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 settembre 1983

COMELLI

(5478)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. **21.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 « Istituzione dei consultori familiari ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 22 *febbraio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 5584 del 20 settembre 1982, concernente « Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 « Istituzione dei consultori familiari »;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

(1) E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 « Istituzione dei consultori familiari ».

(2) Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

(3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 dicembre 1982

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1983
Registro n. 2, *foglio n.* 75

Art. 1.

Struttura edilizia dei consultori

(1) I consultori familiari devono disporre almeno dei seguenti locali:

a) una stanza d'attesa;

b) una stanza per colloqui;

c) un ambulatorio medico autorizzato ai sensi di legge;

d) servizi igienici.

(2) Con l'autorizzazione dell'assessore provinciale competente il consultorio può essere privo della stanza per visite mediche. In tale caso il responsabile del consultorio deve precisare dove queste ultime, se necessario, vengono effettuate.

(3) I suddetti locali devono essere adibiti esclusivamente alle attività del consultorio familiare.

(4) I consultori indicati al primo comma possono disporre anche di servizi periferici ed in tal caso i locali non devono necessariamente essere adibiti per la sola attività del consultorio familiare, rimanendo, tuttavia, disponibili esclusivamente per la suddetta attività nelle ore fissate per le consultazioni.

Art. 2.

Segreto d'ufficio e professionale

(1) Allo scopo di assicurare il segreto d'ufficio e professionale le cartelle degli utenti ed ogni altro documento personale devono essere scrupolosamente custoditi in appositi schedari o armadi chiusi a chiave.

(2) Ai suddetti schedari o armadi possono accedere solo i componenti l'équipe del consultorio.

Art. 3.

Prescrizioni mediche e farmaceutiche

(1) Le prescrizioni delle specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico nazionale nonché i galenici magistrali ed officinali, vengono effettuate dai medici dei consultori sui moduli unici in uso nella provincia di Bolzano al servizio sanitario. Queste prescrizioni vengono ritirate dall'utente in qualsiasi farmacia aperta regolarmente al pubblico nel territorio provinciale, rispettando le norme in vigore per la distribuzione del farmaco.

(2) Le specialità medicinali non previste dal prontuario terapeutico nazionale e ritenute insostituibili dal medico, i mezzi anticoncezionali tipo diaframma e spirale, gli spermicidi liquidi e solidi, vengono prescritti dai medici dei consultori sui moduli unici in uso nella provincia di Bolzano al servizio sanitario, adeguatamente evidenziati. Queste prescrizioni vengono ritirate in qualsiasi farmacia regolarmente aperta al pubblico nel territorio provinciale in base ad una convenzione all'uopo stipulata fra la provincia autonoma di Bolzano e le organizzazioni delle farmacie della provincia.

(3) Non è consentita la distribuzione diretta nei consultori dei medicinali e dei mezzi anticoncezionali di cui ai due precedenti commi.

Art. 4.

Applicazione di mezzi anticoncezionali

(1) L'applicazione della spirale nei consultori deve essere effettuata solo da medici specializzati in ostetricia e ginecologia.

(2) L'insegnamento dell'applicazione del diaframma può essere impartito anche dall'ostetrica.

Art. 5.

Frequenza di corsi, seminari o altre iniziative specifiche non organizzate direttamente dalla provincia

(1) La partecipazione degli operatori dei consultori a corsi, seminari di studio e altre iniziative specifiche non organizzate direttamente dalla provincia o dai consultori nell'ambito dei loro bilanci viene favorita dalla giunta provinciale.

(2) Ai partecipanti previamente autorizzati dalla giunta provinciale vengono corrisposti il trattamento di missione e le indennità di viaggio previsti per i dipendenti della provincia autonoma, nonché il rimborso delle eventuali quote di partecipazione.

(3) La partecipazione ai corsi, seminari od altre iniziative, deve essere documentata dalla dichiarazione di frequenza rilasciata dall'organo organizzatore.

(4) La data di inizio dei corsi di preparazione ed aggiornamento organizzati direttamente dalla provincia e la cui frequenza è obbligatoria per i singoli operatori di consultori, deve essere comunicata almeno sei mesi prima. Detti corsi non possono superare la durata di sei giorni.

Art. 6.

Schema tipo di convenzione

Il comune di . . . .
Il consorzio dei comuni di . . . .
La comunità di valle di . . . .
nella persona del suo legale rappresentante . . . . .
. . . . in esecuzione della deliberazione
n. . . . . . del . . . .
e l'associazione . . . . che gestisce
il consultorio familiare . . . .
rappresentato dal suo presidente . . . .

Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405 « Istituzione dei consultori familiari »;

Vista la legge provinciale del 17 agosto 1979, n. 10 « Istituzione dei consultori familiari » in provincia di Bolzano;

Visto in particolare l'art. 7 della legge provinciale sopra citata e ritenuto opportuno assicurare il servizio avvalendosi di consultori privati;

Accertato che l'associazione . . . .
ha ottenuto la dichiarazione di idoneità da parte della giunta provinciale a norma dell'art. 6 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, per la istituzione e la gestione di consultori familiari e che pertanto rientra fra quelli abilitati a prestare servizio anche per i comuni, i consorzi dei comuni e la comunità di valle;

Stipulano la seguente convenzione:

Art. 1.

(1) Il consultorio familiare ha la sua sede in . e svolge il servizio con il seguente orario . si impegna a svolgere nel comune di . nei locali . che dispongono delle caratteristiche previste dall'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 10/79 col seguente orario .

Art. 2.

(1) Per svolgere la sua attività il consultorio familiare si avvale del personale indicato nell'art. 3 della legge provinciale n. 10/79 e di seguito elencato:

(qualifica, cognome, nome).

Qualunque cambiamento delle persone suddette deve essere comunicato entro trenta giorni alla controparte ed alla provincia autonoma - Assessorato alle attività sociali e sanità.

Art. 3.

(1) Il comune, il consorzio dei comuni, la comunità di valle interverrà nelle spese del consultorio familiare con una quota fissa pro abitante.

(2) Verrà attribuito inoltre al consultorio il rimborso delle spese vive sostenute per l'apertura di un recapito del consultorio nella località, se già non esiste e le spese di viaggio e di trasporto del personale che presta servizio presso detto recapito.

Art. 4.

(1) Il comune, il consorzio dei comuni, la comunità di valle, potranno chiedere di prendere visione della documentazione trasmessa alla provincia in base all'art. 5 lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Potranno inoltre chiedere in ogni momento all'associazione una relazione scritta sull'attività svolta dal suo consultorio.

Art. 5.

(1) La convenzione ha la durata di un anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno e disdettabile entro il 31 ottobre di ogni anno fino alla durata massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

(4398)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 22.

Modifica del regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 26 febbraio 1982, n. 5.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *dell'*8 *febbraio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 26 febbraio 1982, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7828 del 20 dicembre 1982, concernente l'approvazione della modifica del regolamento di esecuzione all'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 26 febbraio 1982, n. 5;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670; in esecuzione della succitata delibera:

Decreta:

Articolo unico

E' emanata l'allegata modifica del regolamento di esecuzione all'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 26 febbraio 1982, n. 5, consistente nella sostituzione della tabella allegata al citato decreto con la tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 dicembre 1982

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1983
Registro n. 1, *foglio n.* 78

TABELLA

QUOTA DEL CANONE ANNUO RIFERITO AL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO

QUOTE / PERSONE	10%	12%	14%	16%	19%	22%	25%
	fino a	fino a	fino a	fino a	fino a	fino a	fino a
1	L. 3.600.000	L. 5.700.000	L. 7.800.000	L. 9.900.000	L. 12.000.000	L. 13.900.000	L. 15.900.000
2	L. 3.900.000	L. 6.000.000	L. 8.000.000	L. 10.000.000	L. 12.000.000	L. 13.900.000	L. 15.900.000
3	L. 5.000.000	L. 6.800.000	L. 8.700.000	L. 10.600.000	L. 12.400.000	L. 14.200.000	L. 15.900.000
4	L. 6.000.000	L. 7.800.000	L. 9.400.000	L. 11.000.000	L. 12.700.000	L. 14.300.000	L. 15.900.000
5	L. 5.550.000	L. 7.300.000	L. 9.000.000	L. 10.800.000	L. 12.500.000	L. 14.300.000	L. 15.900.000
6	L. 5.100.000	L. 6.900.000	L. 8.800.000	L. 10.700.000	L. 12.400.000	L. 14.200.000	L. 15.900.000
7	L. 4.500.000	L. 6.500.000	L. 8.500.000	L. 10.300.000	L. 12.200.000	L. 14.100.000	L. 15.900.000
8	L. 4.000.000	L. 6.000.000	L. 8.000.000	L. 10.000.000	L. 12.000.000	L. 13.900.000	L. 15.900.000
9	L. 3.400.000	L. 5.500.000	L. 7.600.000	L. 9.700.000	L. 11.800.000	L. 13.900.000	L. 15.900.000
10	L. 2.700.000	L. 5.000.000	L. 7.200.000	L. 9.400.000	L. 11.600.000	L. 13.800.000	L. 15.900.000

(4399)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832720)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	185.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.